

CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 30 aprile 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di aprile alle ore 13:00, nella Sala delle adunanze del Palazzo di Città, la il Commissario Straordinario dott.ssa Silvana D'AGOSTINO, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2020 n.20A01223, con la partecipazione del Segretario Generale avv. Concettina ROMANO, incaricata della redazione del verbale.

- -Vista la proposta di deliberazione redatta dal Dirigente dell'Area Finanziaria;
- -Visti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 del:

Dirigente dell'Area Finanziaria, per quanto concerne la regolarità tecnica: FAVOREVOLE Dirigente dell'Area Finanziaria, per quanto riguarda la regolarità contabile: FAVOREVOLE;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014", ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta";
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti";
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n°18 del 30 settembre 2014;

Esaminata la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Richiamati

• l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Dato atto

• che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: "In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";

Dato atto

• che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisito

• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto

necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai
comuni dalla legge, procedere ad approvare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di
rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in
questo comune;

DELIBERA

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento

 di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014", di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio2020, vista la sua approvazione entro i termini entro il 30 aprile 2020;
- 3. di dare mandato al Dirigente dell'Area Finanziaria di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
- 5. di disporre la notifica, a cura dei Messi Comunali, di copia del presente provvedimento e degli allegati, al Dirigente Area Finanziaria.
- 6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile

PARERE TECNICO

Il Dirigente dell'Area Finanziaria, a norma dell'articolo 147 bis, comma 1, Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n° 267, introdotto con Decreto Legislativo n° 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ariano Irpino, 30/04/2020

Il Dirigente Area Finanziaria f.to Dott. Generoso Ruzza

PARERE CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Finanziaria, a norma dell'art. 147 bis, comma 1, Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, introdotto con Decreto legislativo n° 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Ariano Irpino 30/04/2020

Il Dirigente Area Finanziaria f.to Dott. Generoso Ruzza Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.to Dott.ssa Silvana D'AGOSTINO

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Avv. Concettina ROMANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D.lgs. 267/2000)

	,	,	
è stata pubblic	e, su conforme dichiarazione dell'ir cata all'Albo Pretorio on-line di que el D.lgs. 267/2000, a partire dal	esto Comune per quindici g	
Ariano Irpino,	n - 5 GIU 2020	IL FUNZIÓ	NARIO RESPONSABILE
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134 del D.lgs. 267/2000)			
Si certifica cl	he la suestesa deliberazione:		
	ta esecutiva il one. (<i>art. 134, comma 3, D.lgs.</i> 2		dieci giorni dalla sua
	ta immediatamente eseguibile per comma 4, D.lgs. 267/2000)	espressa deliberazione dell	l'Organo.
Ariano Irpino,	n 7-5 GIU 2020	IL FUNZIO	NAPIO RESPONSABILE
	IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CH PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO C AL N. REG DAL		
	ARIANO IRPINO, LÌ	L'IMPIEGATO ADDETTO	

Per copia conforme, ad uso amministrativo.

Ariano Irpino, lì 🕒 5 GIU 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE